



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Firenze

n. 163/2025 prot. Int.

Firenze, 17/04/2025

Oggetto: Direttiva del Procuratore della Repubblica di Firenze sulle modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato e sulla gestione del flusso documentale in attuazione del decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024.

Capitolo	INDICE	Pagina
1.	Accesso e utilizzo del Portale NdR	2
2.	Procedura di Abilitazione	3
3.	Modalità operative sull'utilizzo del Portale NdR per la Procura della Repubblica di Firenze	3
4.	Prima notizia di reato (NDR)	5
5.	Corrispondenza degli atti trasmessi con l'indice del fascicolo digitale	6
6.	Inserimento dei dati	8
7.	Inserimento della voce MATERIA	9

8.	Modalità di caricamento dei file in allegato	36
9.	Trasmissione delle notizie contro ignoti c.d. seriali (Elenco Mensile)	40
10.	Condivisione/delega	46
11.	Seguiti e Atti successivi	48
12.	Acquisizione delle denunce e delle querele a carico di ignoti e avviso ex art. 408 c.p.p. alle persone offese	53
13.	Tempistiche di trasmissione delle notizie di reato contro ignoti	55
14.	Ulteriori indicazioni nella redazione delle Comunicazioni di Notizie di Reato	56

Il Procuratore della Repubblica

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024, che rende obbligatorio per tutte le "Fonti" (*si intende per Fonte l'Ufficio di Polizia Giudiziaria/Ente autore di una **Annotazione preliminare***) l'utilizzo del Portale delle Notizie di Reato (Portale NdR) per il deposito e la trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato, si ritiene necessario adottare la presente direttiva. Essa fa seguito alle precedenti direttive di questo Ufficio in materia di trasmissione di notizie di reato ma ne aggiorna i contenuti per tener conto dell'avvento del processo penale digitale e del nuovo applicativo APP che ne è mezzo telematico attuativo. Essa pertanto stabilisce le modalità di inserimento e classificazione delle diverse comunicazioni, con l'obiettivo di garantire una gestione corretta ed efficiente del flusso documentale, dalla fase di iscrizione e creazione del fascicolo tramite l'applicativo ministeriale APP fino alla successiva gestione nella fase delle indagini preliminari in vista della loro chiusura. Inoltre, il contenuto della presente direttiva, nella parte in cui involge profili organizzativi, non apporta variazioni agli attuali assetti di questa Procura di cui al progetto organizzativo vigente ed a quello di recente adottato (il cui iter approvativo è in corso) dalla Procura di Firenze, ma è in linea con essi.

Considerata la continua evoluzione dell'applicativo ministeriale per effetto degli aggiornamenti operati dal fornitore, anche a seguito di sollecitazioni delle autorità giudiziarie, la presente direttiva potrà essere rivista in caso di implementazioni/modifiche significative.

1 – Accesso e utilizzo del Portale NdR

Il Portale NdR rappresenta il punto di accesso nazionale per le cosiddette "Fonti" (ossia gli enti pubblici obbligati a comunicare una notizia di reato), consentendo loro di trasmettere tali comunicazioni alla Procura della Repubblica competente.

Attraverso il Portale, la Fonte può redigere un'Annotazione Preliminare contenente tutti i dati relativi alla notizia di reato, allegare la documentazione necessaria e inviarla alla Procura.

Una volta iscritta la prima notizia di reato, le Fonti potranno trasmettere i successivi atti, che confluiranno direttamente nel fascicolo penale informatizzato (**vedi capitolo 11 Seguiti e Atti successivi**). Il sistema restituirà il nome del magistrato titolare e il numero del procedimento penale.

2 – Procedura di Abilitazione

Per accedere al Portale NdR, ogni Fonte deve richiedere l'abilitazione di un "Responsabile dell'Ufficio", compilando il modulo allegato (All. 1) e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica **portalendr.procura.firenze@giustizia.it**, insieme al format disponibile ai seguenti link:

- https://registrazionendr.giustizia.it/rafe/menu.do?command=nuova_richiesta, per chi accede dalla rete intranet della Giustizia;
- https://registrazionendr.giustizia.it:8443/rafe/menu.do?command=nuova_richiesta, per chi si collega al di fuori della rete Giustizia.

Il "Responsabile dell'Ufficio Fonte" avrà poi il compito di creare e abilitare i singoli utenti della propria organizzazione, consentendo loro l'accesso al sistema.

Inoltre, la Fonte sopra indicata dovrà nominare un "Responsabile di riferimento", comunicandone i dati allo stesso indirizzo di posta elettronica sopra menzionato. Tale figura fungerà da raccordo tra il proprio ufficio e la Procura per tutte le problematiche o comunicazioni relative alla gestione e all'evoluzione del Portale NdR, creando così un canale preferenziale che assicuri la rapida diffusione di informazioni o aggiornamenti alla presente direttiva.

3 - Modalità operative sull'utilizzo del Portale NDR per la Procura della Repubblica di Firenze

Annotazione Preliminare

Si intende il protocollo telematico assegnato a ciascuna trasmissione di atti - che si tratti di una prima notizia di reato, di un atto successivo o di un seguito di indagine - effettuata tramite il Portale NDR. In altre parole, l'Annotazione Preliminare rappresenta il contenitore, la "scatola", di ogni invio telematico di atti alla Procura attraverso il Portale NDR.

Per la trasmissione di un'Annotazione Preliminare alla Procura, l'Ufficio Fonte avrà a disposizione tre canali:

Ann. Preliminare Arrestati/Fermati/Sequestri;

Ann. Preliminare Urgente (in caso di urgenza);

Ann. Preliminare Ordinaria (per i casi ordinari).

La distinzione tra i diversi canali è funzionale a consentire alla Procura un'immediata individuazione delle notizie di reato che:

- devono essere esaminate durante il Turno esterno, in quanto relative ad atti soggetti a termine di convalida (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri);
- devono essere trattate con urgenza ai sensi dell'art. 347, commi 2-bis e 3, c.p.p.;
- o, infine, rientrano nella gestione ordinaria.

In particolare, al fine di evitare margini di discrezionalità e rischi di disomogeneità interpretativa su cosa debba o meno rientrare nell'attività del Turno esterno o essere considerato notizia di reato urgente – in linea con il vigente progetto organizzativo, riprodotto, sul punto, anche nel nuovo - si ritiene opportuno precisare che esistono tre canali di trasmissione:

Il canale "**Ann. Preliminare Arrestati/Fermati/Sequestri**" deve essere utilizzato per trasmettere:

- 1) il verbale relativo all'arresto in flagranza di reato, ai sensi degli artt. 380, 381 e 383 c.p.p.;
- 2) il verbale relativo al fermo di indiziato di delitto, ai sensi dell'art. 384 c.p.p.;
- 3) il verbale relativo all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, previsto dall'art. 384-bis c.p.p.;
- 4) il verbale di perquisizione e/o di sequestro (sia probatorio che preventivo), sia nei casi previsti dal vigente codice di rito che da leggi speciali, da sottoporre a convalida.

Inoltre, vanno trasmessi tramite il predetto canale le annotazioni preliminari relative a fatti accaduti o scoperti nel corso del turno di servizio, che siano stati prontamente riferiti dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero di turno esterno il quale abbia impartito direttive urgenti, anche in forma orale, o intervenendo direttamente sull'attività investigativa in corso, attività che vengono riportate nell'informativa di reato.

Il canale "**Ann. Preliminare Urgente**" deve essere utilizzato per trasmettere le annotazioni preliminari di seguito ritenute urgenti dal Legislatore:

- **Art. 347, comma 2-bis c.p.p.:** qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona sottoposta a indagini, la comunicazione della notizia di reato deve essere trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto (e sempre che non ricorra un atto di sequestro, perquisizione, ad iniziativa di p.g., nel qual caso si utilizza il canale precedente).
- **Art. 347, comma 3 c.p.p.:** qualora si tratti di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p., ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, o ancora degli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,

primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Il canale "**Annotazione Preliminare Ordinaria**": per tutte le altre notizie di reato, escluse le ipotesi sopra indicate, è necessario utilizzare tale canale per la trasmissione. A tal proposito, si precisa che non sono considerati atti urgenti le sollecitazioni provenienti da fonti esterne per svolgere attività da queste ritenute prioritarie, come ad esempio richieste di tabulati telefonici o di perquisizioni. Tali annotazioni preliminari dovranno essere inviate tramite il canale "**Annotazioni Preliminari Ordinarie**" e saranno gestite secondo un criterio di priorità al momento della loro registrazione.

4 - Prima notizia di reato (NDR)

Per **prima comunicazione di notizia di reato o informativa**, si intende qualsiasi segnalazione, anche relativa a fatti non costituenti reato, redatta dagli Uffici Fonte ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

A partire dal **1° gennaio 2025**, è obbligatorio l'inserimento nel **Portale N.D.R.** di tutte le **notizie di reato** provenienti dalle Fonti esterne e dirette alla **Procura della Repubblica di Firenze** (art. 3 del decreto ministeriale n. 217/23, sostituito dall'art. 1, 1° comma, del decreto n. 206/24, in relazione all'art. 111 bis c.p.p.).

Sul punto, si conferma la precedente direttiva del 16 ottobre 2023 di questa Procura.

Di conseguenza, si ribadisce che l'**ufficio Primi Atti** restituirà la **CNR** alla Fonte che l'ha trasmessa con altre modalità, invitandola a utilizzare il **Portale N.D.R.** per l'invio. Contestualmente, l'ufficio informerà il coordinatore, affinché possa valutare l'eventuale urgenza della trattazione.

Pertanto, dovranno trasmesse attraverso il **Portale N.dR.**:

- **tutte le notizie di reato** (a carico di noti e ignoti, di competenza sia del Tribunale che del Giudice di Pace);
- **fatti non costituenti notizie di reato.**

L'Ufficio Fonte dovrà selezionare dall'apposito menù a tendina "**Tipo NDR**" la tipologia corretta tra "**NOTI, IGNOTI, NOTI GDP**", spuntare la voce "**Notizia di Reato**", inserire gli elementi della segnalazione e allegare i documenti in **formato digitale PDF**, completando l'invio con la trasmissione alla Procura di destinazione.

Occorre evidenziare che sul Portale è stata implementata la possibilità di allegare anche file in formato diverso dal PDF (**vedi pag. 180 del manuale allegato - sezione 4.2.5 Allegati**) e, in particolare:

- *Archivio Compresso (.zip, .rar, .arj)*
- *Immagine (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .tif)*
- *Video (.mp4, .m4v, .mov, .webm, .mkv, .mpg, .mpeg, .avi)*
- *Audio (.mp3, .m4a, .aac, .ogg, .flac, .wav, .aiff, .aif, .wma)*
- *Testo (.rtf, .txt)*
- *Extended Markup Language (.xml)*

• *Messaggio di posta (.eml, .msg)*

• *Documento MS Word (.docx)*

Tuttavia si ricorda, per gli operatori interni all'ufficio, che i formati Video ed Audio sono visibili in Rege Web (sezione "Gestione Documenti") e in APP, ma non sono visibili sul TIAP.

Si precisa che i campi relativi a **indagati e loro generalità, reati, persone offese, denunciati, domicilio, difensore dell'indagato e della persona offesa**, e altri dati rilevanti presenti nell'informativa (**sequestri e corpi di reato**), **devono essere obbligatoriamente compilati** durante l'inserimento dell'annotazione preliminare e **non possono essere omessi**.

Se vi sono più elezioni di domicilio e nomine difensive, più verbali di sequestro e/o perquisizione, ognuno sarà oggetto di allegati separati.

Si rammenta al personale della Casa Circondariale e/o degli Istituti di Pena che, **in caso di fatti commessi all'interno del carcere**, l'elezione di domicilio dovrà essere allegata all'Annotazione Preliminare già al momento della sua redazione.

L'Ufficio Primi Atti e le segreterie dei magistrati provvederanno a segnalare ai coordinatori delle rispettive unità organizzative eventuali omissioni riscontrate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva.

In presenza di tali omissioni, **si procederà alla restituzione dell'annotazione preliminare all'Ufficio Fonte che l'ha trasmessa, con invito a integrare o correggere le omissioni rilevate, salvo il caso** in cui il Coordinatore dell'Ufficio Primi Atti o il magistrato titolare del procedimento destinatario dell'annotazione non ritengano sussistente il carattere di urgenza nella segnalazione, benchè incompleta e dispongano comunque, in via eccezionale, l'accettazione dell'atto.

Il sistema controllerà che non esista già una NdR con Protocollo Fonte o Protocollo SDI identico. Se già presente non permetterà l'iscrizione.

Frontespizio

Sulla prima pagina della nota di trasmissione deve essere annotato, in forma chiara ed evidente, il numero dell'Annotazione Preliminare assegnato in automatico dal sistema (esempio P2021/00000112).

5 - Corrispondenza degli atti trasmessi con l'indice del fascicolo digitale

Gli atti trasmessi tramite il Portale NDR devono corrispondere esattamente alla classificazione delle voci dell'indice che caratterizza il fascicolo processuale.

In particolare, a partire dal **1° aprile 2025**, con l'obbligo di iscrizione digitale delle **notizie di reato**,

diventa essenziale una corretta gestione del **fascicolo digitale**, che deve garantire un'**agevole consultazione telematica** degli atti in esso contenuti (art. 111-ter, comma 1, c.p.p.).

Di conseguenza, gli atti ricevuti dalle Fonti, per essere inseriti nel fascicolo processuale, richiedono una classificazione precisa che ne consenta una facile individuazione e consultazione successiva.

Le voci a oggi disponibili sul Portale NDR per gli atti allegati a tutte e tre le tipologie di invio (prima notizia, atti successivi e seguiti di indagine) sono le seguenti:

- *acquisizione di atti, documenti e altro - verbale;*
- *allegato;*
- *denuncia-querela;*
- *denuncia (privato) (art. 333 cpp)*
- *informativa di p.g.;*
- *dissequestro e restituzione di cosa mobile o immobile – verbale;*
- *informativa di reato;*
- *processo verbale di constatazione;*
- *referto medico;*
- *relata di notifica;*
- *richiesta intercettazione p.g. come NDR;*
- *rilievi dattiloscopici;*
- *rilievi fotografici;*
- *rilievi tecnici;*
- *verbale di arresto;*
- *verbale di assunzione di informazioni;*
- *verbale di dichiarazione o elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagine;*
- *verbale di fermo;*
- *verbale di individuazione di persona;*
- *verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini;*
- *verbale di perquisizione;*
- *verbale di perquisizione e sequestro;*
- *verbale di rinvenimento, restituzione e affidamento in giudiziale custodia;*
- *verbale di sequestro.*

Difetta, nell'elenco proposto, la voce corrispondente all'**annotazione preliminare di p.g.** che, di solito, si accompagna all'informativa di reato. Si suggerisce, pertanto, di utilizzare per il documento principale la voce di titolare "**informativa di reato**", mentre per le relazione (o annotazioni) di servizio successive la voce di titolare "**informativa di p.g.**".

Se il file da allegare non corrisponde a una voce specifica del titolare, è necessario selezionare la voce generica "**allegato**" e indicare la natura dell'atto nel campo "**Oggetto**" (ad esempio: *verbale di sopralluogo*).

Pertanto, gli atti da trasmettere con l'annotazione preliminare dovranno essere **classificati correttamente** e allegati come **documenti separati**. **Non saranno accettate annotazioni** contenenti un unico file che includa atti di diversa natura e classificazione.

6 - Inserimento dei dati

Per le corrette modalità di compilazione delle singole maschere di inserimento al Portale NDR, si rimanda alle istruzioni fornite nel manuale utente in allegato (*vedi pag. 78 - 3.2 Quadro Indagati del manuale allegato*), ribadendo che:

- sia per la persona indagata, sia per la persona offesa, dopo aver proceduto all'inserimento di nome, cognome, data e luogo di nascita, CUI per gli stranieri, è necessario inserire anche la residenza, l'eventuale domicilio di fatto¹, l'eventuale elezione di domicilio (tipicamente presso un difensore) o dichiarazione di domicilio (tipicamente presso la residenza o uno degli altri luoghi di cui all'art. 157, co. 1, c.p.p.);
- nell'inserire la qualificazione giuridica del fatto (QGF) è importante prestare la dovuta attenzione alla corretta indicazione del reato o dei reati segnalati e delle relative circostanze in senso stretto (generiche art. 61 c.p. o speciale e a effetto speciale: es. 339 c.p., 625 c.p.) e in senso lato (es. artt. 56, 99, 110 c.p.), evitando di inserire erroneamente, come circostanza, un nuovo e distinto reato ad esempio spesso la Fonte, con un'unica QGF, inserisce i reati di cui all'art. 336 e 337 c.p. che, invece, richiedono distinte ed autonome QGF. **Reati diversi vanno inseriti su QGF diverse.** In caso di dubbi o incertezze, è possibile contattare il personale dell'Ufficio Primi Atti per ogni necessario chiarimento [*vedi pag. 86 - Sezione 3.3 Quadro QGF (Qualificazione Giuridica del Fatto) del manuale allegato*].

¹ Luogo temporaneo di dimora

Attenzione: importante

- è necessario, poi, procedere con la corretta associazione (ossia abbinando) di ciascun indagato al reato commesso e della persona offesa al reato patito. Una delle carenze più significative riscontrate riguarda il mancato abbinamento, da parte della Fonte, dei dati dell'indagato e della persona offesa alla QFG di riferimento, una volta registrati. Qualora vi siano più indagati, più persone offese e diverse QFG, è necessario che ogni singolo indagato e ogni singola persona offesa vengano abbinati correttamente alla rispettiva QFG di riferimento;

- è necessario, infine, avere cura di inserire l'eventuale **cosa in sequestro** (*vedi pag. 104 - 3.6 Quadro Oggetti/Cose Sequestrate del manuale allegato*) e associarla correttamente al reato di cui la stessa è corpo di reato o rispetto al quale è cosa pertinente (es. in caso di minaccia aggravata dall'uso di un coltello, il coltello in sequestro andrà inserito nell'apposita scheda e associato alla QGF di cui agli artt. 612, co. 2, e 339 c.p.). Si richiama sul punto la direttiva di questa Procura sulle modalità di conservazione e gestione dei corpi di reato del 20.12.2023 n. 4252/2023 che prevede uno specifico onere di indicazione da parte del P.M. che procede alla convalida circa la destinazione del predetto corpo di reato.

L'Ufficio Primi Atti e le segreterie dei magistrati provvederanno a segnalare ai coordinatori delle rispettive unità organizzative eventuali omissioni riscontrate nella compilazione dei dati essenziali della notizia di reato.

In presenza di tali omissioni, **si procederà alla restituzione dell'annotazione preliminare all'Ufficio Fonte che l'ha trasmessa, con invito a integrare o correggere le omissioni rilevate, salvo il caso in cui il Coordinatore dell'Ufficio Primi Atti o il magistrato titolare del procedimento destinatario dell'annotazione non ritengano sussistente il carattere di urgenza nella segnalazione, benchè incompleta e dispongano comunque, in via eccezionale, l'accettazione dell'atto.**

7 - Inserimento della voce MATERIA



Particolare attenzione va posta nell'inserimento della voce "**MATERIA**", che identifica il gruppo di lavoro o il Dipartimento interno alla Procura di Firenze incaricato di trattare l'ipotesi di reato segnalata tramite l'annotazione preliminare.

La scelta della materia, in base a questa direttiva, **deve ritenersi obbligatoria** ed è **fondamentale** che questo campo venga correttamente selezionato dalla Fonte. Questa operazione permette infatti alla Procura di assegnare immediatamente l'annotazione preliminare al gruppo di lavoro o Dipartimento competente, garantendo così una gestione più efficace ed efficiente del procedimento.

Secondo l'attuale progetto organizzativo, la trattazione dei reati è suddivisa tra diversi gruppi di lavoro, ciascuno dei quali è associato a specifici codici materia. Una volta selezionata la Procura di

Firenze come sede di destinazione, i codici materia corrispondenti verranno visualizzati in un menù a tendina accessibile dal campo "Materia".

Si fa presente che alcune variazioni circa l'assetto dei Dipartimenti saranno introdotte all'esito del nuovo progetto organizzativo.



I codici materia sono i seguenti:

- D.D.A
- GALS-AMB.URB LAVORO SALUTE
- GEC-CRIM.ECON. REATI TRIBUTARI
- GENERICA
- GFM-FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI
- GINF-RETI INFORMATICI
- GPA-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- GRA-RETI CODICE ANTIMAFIA
- IGNOTI SERIALI
- SDAS-DEF AFFARI SEMPLICI
- LAVSDAS-TUTELA LAV PREV INF (che rientra per il momento nella competenza dell'UFFICIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI)

- MATERIA EPPO
- PROC.C/O MAGISTRATI –ART.11
- GDP – GIUDICE DI PACE

Di seguito si riporta il prospetto dei reati suddivisi per materia.



Gruppo PROCEDIMENTI IGNOTI SERIALI (che si occupa dei reati definiti seriali dalla direttiva n. 1638/2024 del 24 aprile 2024 di questo Procuratore di Firenze, vedi successivo capitolo 9)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
IGNOTI SERIALI	Tale denominazione (IGNOTI SERIALI) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI RICONDUCIBILI AL GRUPPO PROCEDIMENTI IGNOTI SERIALI		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP	624-625	Furto anche nella forma tentata
CP	626	Furti minori
CP	627	Sottrazione di cose comuni
CP	635	Danneggiamento
CP	639	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
CP	640 ter	Frode informatica (sempre che: 1 -il querelante/esponente abbia sporto la querela al solo fine di ottenere il rimborso dell'istituto di credito; 2 - non sussistano concreti elementi per risalire all'autore del reato).
CP	493 ter	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (sempre che: 1 -il querelante/esponente abbia sporto la querela al solo fine di ottenere il rimborso dell'istituto di credito; 2 - non sussistano concreti elementi per risalire all'autore del reato)



Gruppo SDASUNI (che si occupa dei reati di semplice definizione) e, in particolare:

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
SDASUNI-DEF AFFARI SEMPLICI	Tale denominazione (SDASUNI-DEF AFFARI SEMPLICI) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO SDAS AFFARI SEMPLICI		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP	Reati che vanno dall'art. 650 all'art. 734 bis	<p>Ad eccezione dei reati di cui agli artt. 660-689-690-691-726 c.1 e 731 (di competenza del gruppo Generica)</p> <p><i>660 Molestia o disturbo alle persone</i></p> <p><i>689 somministrazione di bevande alcoliche a minori</i></p> <p><i>690 determinazione in altri dello stato di ubriachezza</i></p> <p><i>691 somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza</i></p> <p><i>726 c. 1 atti contrari alla pubblica decenza</i></p> <p><i>731 inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori</i></p>
CDS Dlgs n 285/1992	116	Guida senza patente
CDS	186	Guida sotto l'influenza dell'alcool
CDS	187	Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
CDS	189	Comportamento in caso di incidente – omissione di soccorso
Legge 110/1975	4	Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Legge 110/1975	20	Custodia della armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento
Legge 110/1975	20 bis	Omessa custodia di armi
Legge 401/1989	6	Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono

		competizioni agonistiche
Legge 401/1989	6 bis	Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche
Legge 401/1989	6 ter	Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive
Legge 157/1992	tutti	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
DLGS 30/2007	20	Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
DL 463/1983 Conv. L.638/1983	2	Tutti i reati di cui al predetto articolo nella parte in cui assumano ancora rilievo penale - Omesso versamento contributi previdenziali (INPS)
Legge 152/1975	5	Accattonaggio
D.lgs 159/2011	76 commi 2 e 3	Violazione foglio di via obbligatorio.
D.lgs 139/2006	20	In materia di prevenzione incendi.
Legge 689/81	37	Omissione o falsa registrazione o denuncia obbligatoria del datore di lavoro
Legge 1083/71	1-2-5	Norme apparati GPL
T.U.L.P.S. - RD n. 73/1931		SOLO CONTRAVVENZIONI previste da detto Testo Unico
CP	334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
CP	335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
CP	336	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
CP	337	Resistenza a un pubblico ufficiale.
CP	341 bis	Oltraggio a un pubblico ufficiale.
CP	349	Violazione dei sigilli.
CP	385	Evasione
CP	457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
CP	483 e 76 DPR	Falsità ideologica commessa da privato in atto

	445/00	pubblico.
CP	495	Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
CP	496	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
CP	527	Atti osceni.
CP	612 comma 2	Minaccia grave.
CP	624	Furto solo taccheggio e furto energia elettrica.
CP	635	Danneggiamento.
CP	636	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. (solo competenza Tribunale Monocratico).
CP	637	Ingresso abusivo nel fondo altrui. (solo competenza Tribunale Monocratico).
CP	638 comma 2	Uccisione o danneggiamento di animali altrui (solo competenza Tribunale Monocratico)
CP	639 comma 2	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (solo competenza Tribunale Monocratico)
CP	640 n. 1	Truffa per la sola ipotesi ai danni dell'INPS
CP	590 bis	Lesioni personali stradali gravi o gravissime
D.lvo 25/7/98 n. 286	6	Mancata esibizione documento.
D.lvo 25/7/98 n. 286	12 co. 5	Favorire la permanenza straniero irregolare.
D.lvo 25/7/98 n. 286	22	Datore di lavoro che impiega stranieri irregolari.
D.lvo 25/7/98 n. 286	5 co. 8 bis	Contraffazione di permesso di soggiorno.



Gruppo LAVSDAS (che si occupa dei reati di semplice definizione, trattati attualmente dal gruppo SDAS nel settore del lavoro)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
-----------------------	----------------------------------

LAVSDAS – TUTELA LAV PREV INF	Tale denominazione (LAVSDAS – TUTELA LAV PREV INF) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.
--------------------------------------	---

REATI TRATTATI DAL GRUPPO LAV SDAS		
CODICE/LEGGE	ART.	ESCRIZIONE
T.U. – Dlvo n. 81/200881/2008		Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 159 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Legge 977/1967		Tutela del lavoro fanciulli ed adolescenti
D.lvo 66/2003		Tutela dei lavoratori orario di lavoro
Legge 300/1970		Videosorveglianza in luoghi di lavoro
Legge 628/1961	Art. 4	Omissione o falsa comunicazione di notizie agli ispettori del lavoro



Gruppo GPA (che si occupa dei reati contro la Pubblica Amministrazione)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
GPA –PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Tale denominazione (GPA –PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GPA		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP	314	Peculato
CP	316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
CP	316 bis	Malversazione a danno dello Stato
CP	316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

CP	317	Concussione
CP	318	Concussione per l'esercizio della funzione
CP	319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
CP	319 bis	Circostanze aggravanti
CP	319 ter	Corruzione in atti giudiziari
CP	319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
CP	320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
CP	321	Pene per il corruttore
CP	322	Istigazione alla corruzione
CP	323	Abuso d'ufficio
CP	325	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
CP	326	Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio
CP	328	Omissione o rifiuto di atti di ufficio
CP	329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
CP	337 bis	Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
CP	338	Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
CP	343	Oltraggio ad un magistrato in udienza
CP	343 bis	Corte penale internazionale
CP	346 bis	Traffico di influenze illecite
CP	347	Usurpazione di funzioni pubbliche
CP	353	Turbata libertà degli incanti
CP	353 bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
CP	354	Astensione dagli incanti
	355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
CP	esclusi	Esclusi i reati di cui agli artt. 331-334-335-336-337-340-341 bis -342-348-349-350-351-352 di

		competenza della SDAS
CP	640 comma 2	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
CP	640 BIS	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Legge 2/5/1974 n. 195	7	Finanziamento illecito ai partiti
Legge 18/11/1981 n. 659	4	Finanziamento illecito ai parlamentari
DPR 570/60	93	Reati in materia elettorale – Doppia sottoscrizione liste elettorali
DL n. 4/2019 L. 26/2019	7 co. 1 e 2	REDDITO DI CITTADINANZA C1: chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; C2: l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11.



Gruppo GFM (che si occupa dei reati contro la famiglia e i soggetti deboli)

CODICE MATERIA	MODALITA' DI COMPILAZIONE
GFM – FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI	Tale denominazione (GFM – FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GFM		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP	414 bis Solo casi minore PO	Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

	identificato	
CP	416	Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei delitti del gruppo specializzato e che non rientri nella competenza DDA.
CP	556	Bigamia
CP	564	Incesto
CP	566	Supposizione o soppressione di stato
CP	567	Alterazione di stato
CP	568	Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
CP	571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
CP	572	Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
CP	573	Sottrazione consensuale di minorenni
CP	574	Sottrazione di persone incapaci
CP	574 BIS	Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
CP	582	<p>Lesione personale –aggravata da:</p> <p>Art. 576 Circostanze aggravanti. Ergastolo</p> <p><i>Comma 1</i></p> <p>n. 2 contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quanto è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quanto vi è premeditazione;</p> <p>n. 5 in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;</p> <p>n. 5.1 dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;</p> <p>art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo</p> <p><i>Comma 1</i></p> <p>n. 1 contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato,</p>

		<p>contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;</p> <p><i>Comma 2</i></p> <p>Commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.</p>
CP	583 quinquies	<p>Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – aggravata da:</p> <p>Art. 576 Circostanze aggravanti. Ergastolo</p> <p><i>Comma 1</i></p> <p>n. 2 contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quanto è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quanto vi è premeditazione;</p> <p>n. 5 in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;</p> <p>n. 5.1 dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;</p> <p>art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo</p> <p><i>Comma 1</i></p> <p>n. 1 contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;</p> <p><i>Comma 2</i></p> <p>Commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.</p>

CP	583 bis Solo casi in danno di minori	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
CP	591 Solo casi in danno di minori	Abbandono di persone minori o incapaci
CP	593 bis	Interruzione colposa di gravidanza
CP	593 ter	Interruzione di gravidanza non consensuale – Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna
CP	600 bis	Prostituzione minorile
CP	600 ter Solo casi minore PO identificato	Pornografia minorile
CP	600 quater Solo casi minore PO identificato	Detenzione di materiale pornografico
CP	600 quater1 Solo casi minore PO identificato	Pornografia virtuale
CP	600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
CP	605 Solo casi in danno di minori	Sequestro di persona
CP	609 bis	Violenza sessuale
CP	609 ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
CP	609 quater	Atti sessuali con minorenni
CP	609 quinquies	Corruzione di minorenne
CP	609 octies	Violenza sessuale di gruppo
	609 undecies Solo casi minore PO identificato	Adescamento di minorenni
CP	612 bis	Atti persecutori - stalking

CP	612 ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Legge 22/5/1978 n. 194		Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
Legge 19/02/2004 n. 40	Art. 12 comma 6 e 7	<p>6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.</p> <p>7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p>
Legge 4/5/1983 n. 184 (adozione)	Art. 71	<p>Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>(...)</p> <p>Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.</p>
Legge 4/5/1983 n. 184	Art. 72	<p>Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o</p>

		promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
--	--	---



Gruppo GALS (che si occupa dei reati ambientali, edilizi, urbanistici, in materia di infortuni sul lavoro e di alimenti)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
GALS-AMB.URB. LAVORO SALUTE	Tale denominazione (GALS-AMB.URB. LAVORO SALUTE) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GALS		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP/LG		Il gruppo ha competenza per i reati in materia edilizia, urbanistica, ambiente, inquinamento, rifiuti, infortuni sul lavoro, reati in materia di alimenti, reati in materia di c.d. "doping", previsti dal codice penale o da leggi speciali, salve le eccezioni previste per la competenza dell'Ufficio SDAS.
CP	423 bis	Incendio boschivo
CP	586 bis	Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Legge 283/1962	5	Somministrazione di cibi avariati
DPR 380/2001 Testo Unico in Materia Edilizia	44	Sanzioni Penali – Costruzioni senza permesso
DPR 380/2001 Testo Unico in Materia Edilizia	83	Opere disciplinate e gradi di sismicità

DPR 380/2001 Testo Unico in Materia Edilizia	93-95	Realizzazione di opere in zona sismica senza preventivo deposito ufficio Genio Civile
D.lgs 152/2006	256	Discarica non autorizzata
D.lgs 152/2006	257	Inquinamento tramite sostanze pericolose del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee senza provvedere a bonifica
D.lgs 152/2006	258	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un falso certificato durante il trasporto
D.lgs 152/2006	259	Traffico illecito di rifiuti
D.lgs 152/2006	260	Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti
D.lgs 152/2006	260 bis	Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
D.lgs 152/2006	269	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Legge 376/2000	9	Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping – Disposizioni Penali
Legge 283/1962	5 e 12	Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
CP	603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato).
MALATTIE PROFESSIONALI A MODELLO 45		



Gruppo GEC (che si occupa dei reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e reati tributari)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
GEC-CRIM-ECOM. REATI TRIBUTARI	Tale denominazione (GEC-CRIM-ECOM. REATI TRIBUTARI) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GEC

CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
R.D. 16/3/1942 N. 267		Reati fallimentari
Legge 27/1/2012 n. 3	16	Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
CC	2621	False comunicazioni sociali
CC	2622	False comunicazioni sociali delle società quotate
CC	2623	Falso in prospetto
CC	2624	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
CC	2625	Impedito control
CC	2626	Indebita restituzione dei conferimenti
CC	2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
CC	2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Controllante
CC	2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
CC	2630	Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
CC	2631	Omessa convocazione dell'assemblea
CC	2632	Formazione fittizia del capitale
CC	2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
CC	2634	Infedeltà patrimoniale
CC	2635	Corruzione tra privati
CC	2636	Illecita influenza sull'assemblea
CC	2637	Aggiotaggio
CC	2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
CC	2639	Estensione delle qualifiche soggettive
CC	2640	Circostanza attenuante.
CC	2641	Confisca.
CP	499	Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali

		ovvero di mezzi di produzione
CP	500	Diffusione di malattie delle piante o degli animali
CP	501	Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
CP	501 bis	Manovre speculative su merci
CP	512/bis	(Trasferimento fraudolento di valori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
CP	513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
CP	514	Frodi contro le industrie nazionali
CP	517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
CP	517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
CP	644	Usura
	648 bis	RICICLAGGIO Posto in essere attraverso operazioni di carattere economico-finanziario
	648 ter	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, ferme restando le ipotesi di competenza della DDA e con la precisazione che le ipotesi residuali (per es. il c.d. "taroccamento" di autoveicoli sono inserite fra i reati di competenza "generica".
Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 1.9.1993 n. 385)		
Testo Unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24.2.1998 n. 58)		

D.L.vo n. 231 del 2007		Salvo quello previsto dall'art. 55 comma 9 e salvo i casi in cui si prospetti concretamente che le violazioni penalmente rilevanti siano connesse ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis C.P.P. di competenza della DDA o ai reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 51 comma 3 quater C.P.P.
D.L.vo 124/93	Art. 18 bis comma 1	Esercizio abusivo dei fondi pensione
D.Lvo 10.3.2000 n. 74		REATI TRIBUTARI – Ad eccezione di altri reati in materia tributaria previsti da altre leggi
D.Lvo 10/3/00 n. 74	10 bis	Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
D.Lvo 10/3/00 n. 74	10 ter	Omesso versamento IVA



Gruppo GINF (che si occupa dei reati in materia di cybercrime e d'illecita interferenza nella vita privata)

CODICE MATERIA	MODALITA' DI COMPILAZIONE
GINF – REATI INFORMATICI	Tale denominazione (GINF – REATI INFORMATICI) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GINF		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CP	392 ultimo comma	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: <i>Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico</i>
CP	491 bis	Documenti informatici (falsità)
CP	495 bis	Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri
CP	604 bis	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con riferimento alle condotte commesse in via telematica o informatica, purché non

		connesse a reati o indagini in materia di terrorismo, nel quale caso il procedimento sarà assegnato a magistrati facenti parte della DDA, come da documento organizzativo.
CP	615 bis	Interferenze illecite nella vita privata
CP	615 ter	Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (AUOTORE NOTO)
CP	615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
CP	615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
CP	616	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
CP	617	Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
CP	617 bis	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche
CP	617 ter	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
CP	617 quater	Intercettazione, impedimento, od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
CP	617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
CP	617 sexies	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
CP	635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
CP	635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
CP	635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
CP	635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
CP	640 ter	Frode informatica – alterazione in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, a scopo di lucro. (AUTORE

		NOTO)
	640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
CP	414 bis Solo casi minore PO non identificato	Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
CP	600 ter Solo casi minore PO non identificato	Pornografia minorile
CP	600 quater Solo casi minore PO non identificato	Detenzione di materiale pornografico
CP	600 quater1 Solo casi minore PO non identificato	Pornografia virtuale
CP	609 undecies Solo casi minore PO non identificato	Adescamento di minorenni
D.lgs 30/6/2003 n. 196		Reati previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali
CP	493/ter	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. – Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

		<u>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</u>
D.lgs 196/2003	167	Privacy –Trattamento illecito dei dati
L. n. /1952	4 e 2	in materia di riorganizzazione del disciolto partito fascista, limitatamente alle condotte commesse per via informatica o telematica e semprechè esse non afferiscano a indagini in materia di terrorismo



Gruppo GENERICA (La competenza generica riguarda tutti i reati che non rientrano nella competenza dei gruppi specializzati prima menzionati, quindi si tratta di un criterio residuale dal punto di vista qualitativo anche se i relativi procedimenti ammontano a più del 50% degli affari penali trattati dall'ufficio).

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
GENERICA	Tale denominazione (GENERICA) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GENERICA		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
Alcuni esempi di casi ricorrenti e particolari		
CP	372	Falsa testimonianza
CP	387 bis	Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
CP	469	Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (<u>anche targhe automobilistiche clonate</u>)

CP	477-482	Privato che falsifica certificati amministrativi
CP	527	Atti osceni.
CP	544 bis	Uccisione di animali (AUTORE NOTO)
CP	544 ter	Maltrattamento di animali (anche bocconi avvelenati) e doping (AUTORE NOTO)
Legge 401/1989	1	Frode in competizione sportiva (anche con somministrazione di sostanze agli animali)
Legge 201/2010	4	Traffico di animali da compagnia
CP	570 bis	Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»
CP	601 bis	Traffico di organi prelevati da persona vivente
CP	604 bis	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
CP	624	Furto: quando è ad opera di noti e non è di competenza SDAS o ignoti con richieste da parte della PG
CP	624 bis	Furto in abitazione e furto con strappo: quando è ad opera di noti o ignoti con richiesta da parte della PG
CP	640	Truffa: fuori dal caso di competenza SDAS (truffa ai danni dell'INPS)
CP	660	Molestia – (anche foto indesiderate in luogo pubblico)
Codice Navigazione	1231	In relazione alle violazioni di cui al Reg. Enac; Uso aeromodelli e droni.
Legge 386/90	7	(assegni) Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 (divieto di emissione di assegni bancari e postali)
DPR 115/2002	125	Revoca gratuito patrocinio per falsità dei dati comunicati
D.lvo 25/7/98 n. 286	12 Co. da 1 a 4	Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare trasporto di stranieri irregolari

	Inosservanza divieto di dimora	Modello 45
--	--------------------------------------	------------



Gruppo GDP (che si occupa dei reati di competenza del Giudice di Pace)

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
GDP – GIUDICE DI PACE	Tale denominazione (GDP – GIUDICE DI PACE) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO GDP		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
D.lvo 25/7/98 n. 286	10 bis	Ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato
D.lvo 25/7/98 n. 286	13 e 14	Non ottemperare ordine espulsione
CP	581	Percosse
CP	582	Lesione personale , limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte (malattia non superiore a 20 giorni)
CP	590	Lesioni personali colpose , limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni , nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

CP	595	Diffamazione primo e secondo comma
CP	612	Minaccia primo comma
CP	626	Furti punibili a querela dell'offeso
CP	627	Sottrazione di cose comuni
CP	631	Usurpazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis² (casi di esclusione della perseguibilità a querela);
CP	632	Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis;
CP	633	Invasione di terreni o edifici, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis; (per la competenza considerare il numero delle persone)
CP	636	Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis;
CP	637	Ingresso abusivo nel fondo altrui;
CP	638	Uccisione o danneggiamento di animali altrui, primo comma;
CP	639	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, primo comma
CP	689	Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente (contravvenzione);
CP	690	Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (contravvenzione);
CP	691	Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (contravvenzione);
CP	731	Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

ALTRI CASI PER I QUALI E' COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";

b) articoli 1095 [*così rettificato con avviso su G.U. n. 119 del 24 maggio 2001*], 1096 e 1119 del regio

² ART. 639 BIS Casi di esclusione della perseguibilità a querela. Nei casi previsti dagli artt. 631-632-633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi e edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

[p) *articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";*] ⁽²⁾

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; ⁽³⁾

r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ⁽⁴⁾

s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ⁽⁵⁾



Gruppo DDA (che si occupa dei reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo) ed al cui interno vi è l'articolazione (gruppo terrorismo, composto da tre magistrati (che si occupa delle fattispecie di terrorismo, anche internazionale, ed eversione).

<i>CODICE MATERIA</i>	<i>MODALITA' DI COMPILAZIONE</i>
D.D.A	Tale denominazione (D.D.A) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.

REATI TRATTATI DAL GRUPPO DDA		
CODICE/LEGGE	ART.	DESCRIZIONE
CPP	I delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis C.p.p	per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli: 416 c.p. , sesto e settimo comma; 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 416 c.p. , realizzato allo scopo di commettere

		<p>delitti previsti dagli articoli 473 e 474;</p> <p>per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <p>per i delitti previsti:</p> <p>a) dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</p> <p>b) dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.</p>
CPP	In relazione all'art. 51 comma 3 quater C.p.p	Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo
CP	289 ter	Sequestro di persona a scopo di coazione
CP	416-bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
CP	416-ter	Scambio elettorale politico-mafioso
CP	452-quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
CP	600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
CP	601	Tratta di persone
CP	602	Acquisto e alienazione di schiavi
CP	630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Dlgs 159/2011	75-76	Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, tranne fattispecie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 76 che sono di competenza SDAS.
Reati di terrorismo, interno ed internazionale	ed eversione dell'ordine democratico	Previsti dal codice penale e dalla normativa penale anche internazionale



Gruppo ART. 11 c.p.p. (che si occupa dei procedimenti riguardanti i magistrati, attualmente composto dal Procuratore della Repubblica e dai Procuratori Aggiunti)

CODICE MATERIA	MODALITA' DI COMPILAZIONE
PROC.C/O MAGISTRATI – ART.11	Tale denominazione (PROC.C/O MAGISTRATI – ART.11) deve essere riportata nel campo MATERIA che è un campo selezionabile da un menù a discesa.


Pertanto, l'annotazioni preliminari dovranno essere classificate correttamente con la denominazione della “*materia*” sopra specificata per ogni gruppo di lavoro.

L'Ufficio Primi Atti e le segreterie dei magistrati provvederanno a segnalare ai coordinatori delle rispettive unità organizzative eventuali omissioni riscontrate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva.

In presenza di tali omissioni, si procederà alla restituzione dell'annotazione preliminare all'Ufficio Fonte che l'ha trasmessa, con invito a integrare o correggere le omissioni rilevate, salvo il caso in cui il Coordinatore dell'Ufficio Primi Atti o il magistrato titolare del procedimento destinatario dell'annotazione non ritengano sussistente il carattere di urgenza nella segnalazione, benchè incompleta e dispongano comunque, in via eccezionale, l'accettazione dell'atto.

8 - Modalità di caricamento dei file in allegato

Per ogni Annotazione Preliminare è possibile caricare uno o più file in formato PDF, senza limiti nel numero di allegati, purché la dimensione complessiva non superi i 600 MB (vedi pag 75 – Sezione 3.1.1 Quadro notizia di reato – Gestione allegati multipli).



Come già anticipato in precedenza, ad un'Annotazione Preliminare, oltre alla C.N.R., è possibile allegare i seguenti formati di file, tra cui:

- Archivio Compresso (.zip, .rar, .arj)
- Documento PDF (.pdf)

- Immagine (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .tif)
- Video (.mp4, .m4v, .mov, .webm, .mkv, .mpg, .mpeg, .avi)
- Audio (.mp3, .m4a, .aac, .ogg, .flac, .wav, .aiff, .aif, .wma)
- Testo (.rtf, .txt)
- Extended Markup Language (.xml)
- Messaggio di posta (.eml, .msg)
- Documento MS Word (.docx)

Per il formato PDF, si suggerisce di impostare la risoluzione dello scanner in dotazione a 200x200 dpi, effettuando esclusivamente scansioni in bianco e nero. Laddove sia assolutamente necessario trasmettere un'immagine a colori o in scala di grigio o comunque con una risoluzione superiore, occorrerà prestare attenzione a non superare il limite dimensionale indicato.

Per contenere le dimensioni dei documenti da allegare, si consiglia la trasformazione di un documento testuale (ad esempio: informativa principale, fascicolo fotografico), in formato PDF (utilizzando il programma di stampa Adobe). Una volta trasformato il documento word in formato PDF, si può procedere con la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; per la sottoscrizione autografa occorre sostituire la pagina, in cui si devono apporre le firme, con quella del documento originale analogico scannerizzato.

Come indicato in precedenza, nel Portale NDR nella home page, nel menù a sinistra è stata aggiunta l'opzione **“Ann. Preliminare Arrestati/Fermati/Sequestri”**

Se nella comunicazione di una notizia di reato vi è un sequestro da convalidare, occorre compilare anche la sezione **“oggetti/cose sequestrate”** (si rimanda sul punto al manuale utente **pagina 104** trasmesso con la presente direttiva).

Si ribadisce, anche in questa sede, la **corretta classificazione del singolo atto e la sua allegazione come documento separato.**

Segue una rappresentazione grafica della procedura:

Applicativo Processo Penale x portalenrgiustizia.it

portalenrgiustizia.it

S.I.C.P. Sistema Informativo della Consuezza Penale - Modulo NDR - Ver. 4.10.6 del 08/02/2016

MINISTERO della Giustizia

HOME

Annotazione Preliminare in Botola

Numero NDR: Anno NDR:

Cognome Indagato: Nome Indagato:

Data data Perseverazione: Alii data Perseverazione:

Data data Iniziativa: Alii data Iniziativa:

Data data Iuris: Alii data Iuris:

Cognome R. Soc. Pen. Off: Nome Persona Officia:

Stato: Specializzazione NDR:

Yas. Iuris: Tipo NDR:

Dalla versione 4.5.1 il Portale NDR è compatibile con il browser Edge.

stampa reset

Non sono stati trovati dati per i parametri di ricerca forniti

Applicativo Processo Penale x portalenrgiustizia.it

portalenrgiustizia.it

S.I.C.P. Sistema Informativo della Consuezza Penale - Modulo NDR - Ver. 4.10.6 del 08/02/2016

MINISTERO della Giustizia

HOME

Annotazione Preliminare ordinaria

Numero NDR: Anno NDR:

Cognome Indagato: Nome Indagato:

Data data Perseverazione: Alii data Perseverazione:

Data data Iniziativa: Alii data Iniziativa:

Data data Iuris: Alii data Iuris:

Cognome R. Soc. Pen. Off: Nome Persona Officia:

Stato: Specializzazione NDR:

Decisione: Tipo NDR:

Nota Iuris:

Iniziativa PIF:

stampa reset reset's sem. print

Applicativo Processo Penale x portalenrgiustizia.it

portalenrgiustizia.it

S.I.C.P. Sistema Informativo della Consuezza Penale - Modulo NDR - Ver. 4.10.6 del 08/02/2016

MINISTERO della Giustizia

HOME

Annotazione Preliminare ordinaria

Numero NDR: Anno NDR:

Cognome Indagato: Nome Indagato:

Data data Perseverazione: Alii data Perseverazione:

Data data Iniziativa: Alii data Iniziativa:

Data data Iuris: Alii data Iuris:

Cognome R. Soc. Pen. Off: Nome Persona Officia:

Stato: Specializzazione NDR:

Decisione: Tipo NDR:

Nota Iuris:

Iniziativa PIF:

stampa reset reset's sem. print

S.I.C.P. Ministero della Giustizia

HOME

Annotatione Preliminare ordinaria

Tipi N°8

Dati Nucleo di Base

Tipi: **Nucleo di Base** | Seguito di Nucleo

Interesse PTF: Sì No

Specializzazione N°8:

Nome: Data Anni: Or:

Cognome: Data Promozione: Or:

Foto Informatica: Foto della Foto:

Ufficiale: Foto della Foto:

Chiamata spec.:

Titolario:

Objetto:

Dati Personale

Dati Personale Ordine

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Data Nascita: Stato Nac.:

Sesso: Sesso: Luogo Comune:

Compartimento Iniziale: Art. Iniziale: Data della foto:

Dati del Documento

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Cogn. Est. Nac.:

Dati QCF

QCF:

S.I.C.P. Ministero della Giustizia

HOME

Annotatione Preliminare ordinaria

Tipi N°8

Dati Nucleo di Base

Tipi: **Nucleo di Base** | Seguito di Nucleo

Interesse PTF: Sì No

Specializzazione N°8:

Nome: Data Anni: Or:

Cognome: Data Promozione: Or:

Foto Informatica: Foto della Foto:

Ufficiale: Foto della Foto:

Chiamata spec.:

Titolario:

Objetto:

Dati Personale

Dati Personale Ordine

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Data Nascita: Stato Nac.:

Sesso: Sesso: Luogo Comune:

Compartimento Iniziale: Art. Iniziale: Data della foto:

Dati del Documento

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Cogn. Est. Nac.:

Dati QCF

QCF:

S.I.C.P. Ministero della Giustizia

HOME

Annotatione Preliminare ordinaria

Tipi N°8

Dati Nucleo di Base

Tipi: **Nucleo di Base** | Seguito di Nucleo

Interesse PTF: Sì No

Specializzazione N°8:

Nome: Data Anni: Or:

Cognome: Data Promozione: Or:

Foto Informatica: Foto della Foto:

Ufficiale: Foto della Foto:

Chiamata spec.:

Titolario:

Objetto:

Dati Personale

Dati Personale Ordine

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Data Nascita: Stato Nac.:

Sesso: Sesso: Luogo Comune:

Compartimento Iniziale: Art. Iniziale: Data della foto:

Dati del Documento

Cognome: Nome: Data Nascita: Stato Nac.:

Cognome Nascita: Cogn. Est. Nac.:

Dati QCF

QCF:

9 - Trasmissione delle notizie contro ignoti c.d seriali (Elenco Mensile)

L'art. 107 bis delle disp. att. c.p.p. prevede che le notizie di reato contro ignoti siano trasmesse dagli organi di P.G., unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

Il Portale NdR. consente di redigere tali elenchi utilizzando la funzione dei **c.d. "lotti"**, ovvero raggruppamenti di annotazioni preliminari, inserite singolarmente sul Portale, in blocchi di massimo 50 notizie di reato. Una volta trasmessi in Procura, questi determinano l'iscrizione di tanti procedimenti quanti sono gli atti preliminari raccolti in ciascun lotto.

In particolare, la procedura prevista per gli ignoti "seriali" consente una gestione massiva della CNR, sia nella fase di iscrizione che in quella successiva di definizione.

In base alla direttiva di questo ufficio del 24 aprile 2024, prot. 1638/2024, sono stati classificati come "ignoti seriali" i fatti denunciati relativi ai seguenti articoli del codice penale:

- **624 e 625**, anche nella forma tentata di cui all'art. 56 c.p.;
- **626**;
- **627**
- **635**;
- **639**;
- **640-ter e 493-ter.**

Per tutte le notizie di reato sopra indicate, le modalità secondo "lotti" andranno seguite a condizione che: 1) Il querelante/esponente abbia sporto querela esclusivamente per ottenere il rimborso dall'istituto di credito; 2) Non sussistano concreti elementi per identificare l'autore del reato.

Per la corretta gestione del lotto, con riferimento agli "ignoti seriali", occorre procedere come segue. In particolare, l'Ufficio Fonte dovrà:

- iscrivere **singolarmente** ogni notizia di reato contro ignoti, secondo le modalità operative sopra descritte (inserendo anche gli eventuali allegati);
- compilare il campo "**Num. Lotto**" presente nel riquadro dei dati della Notizia di Reato (come illustrato nell'immagine seguente);
- salvare la NDR in modalità "**bozza**", senza procedere alla trasmissione alla Procura.

Sistema Informativo della Commissione Penale - Modulo Ndr - Ver. 4.2.0.0 del 01-06-2001

Annotazione Preliminare ordinaria

Tipo Ndr:

Dati Notizia di Reato

Tipo: Notizia di Reato Seguito di Notizia

Interesse PIF: Si No

Specializzazione Ndr:

Num. lotto:

Comune Fonte: CAMPOBASSO

Fonte informativa: CARASINIERI

Ufficio: SEZIONE P. G. CO PROCURA

Ulteriore spec.:

Titelario: INFORMATIVA DI REATO

Oggetto: DENUNCIA DI DANNEGGIAMENTO SPORTA DA ROSSI MARIO

Dati Persona Offesa

Cognome: ROSSI Nome: MARCO

Comune Nascita: CAMPOBASSO Città Est. Nasc.:

Sex: Maschio Femmina

Dati del Denunciante

Cognome: ROSSI Nome: MARCO

Da tenere presente che quando una NDR viene salvata in BOZZA, i dati in essa contenuti potranno essere modificati fino a quando non verrà trasmessa alla procura. Per tale motivo il numero di lotto potrà essere inserito o modificato successivamente all'iscrizione, nel quadro principale della Annotazione Preliminare. Una volta apportato l'inserimento o la modifica confermare premendo sul pulsante "salva".

Il numero di lotto sarà scelto dall'ufficio Fonte tenendo presente che dovrà corrispondere a un numero progressivo: non è ammesso l'inserimento di lettere, segni di interpunzione o la riproposizione di numeri di lotto già utilizzati.

(esempio: per l'elenco mensile del mese di gennaio, l'Ufficio Fonte utilizzerà il numero di lotto 1 da inserire in tutte le annotazioni da trasmettere con il primo mese dell'anno. Per il successivo mese di febbraio utilizzerà il numero di lotto 2 e così via in ordine crescente).

Sistema Informativo della Commissione Penale - Modulo Ndr - Ver. 4.2.0.0 del 01-06-2001

Annotazione Preliminare ordinaria

Indicatore Iniziale:

Data Pubblicazione: 04/06/2001

Applicato il:

Intervento PIF:

Tipo: NOTIZIA DI REATO SALVATA IN BOZZA

Titolo:

Indirizzo:

Località:

Num. lotto:

Lo stesso numero di lotto dovrà essere inserito nell'annotazione preliminare di ogni notizia di reato contro ignoti che abbia i requisiti citati in precedenza.

Successivamente al completamento dei dati ed alla stampa della nota di accompagnamento, la **singola notizia di reato non dovrà essere inviata, ma dovrà restare in bozza, in attesa che il lotto raggiunga il limite massimo di capienza, oppure che si concluda il mese a cui si riferisce il lotto.**

Si formerà così una raccolta di notizie contro ignoti, e, nel Portale, un equivalente elenco virtuale

di annotazioni preliminari in bozza, i cui elementi saranno contraddistinti dallo stesso numero di “**LOTTO**”.

Al termine del mese, oppure quando la raccolta ha raggiunto il numero di 50 notizie di reato contro ignoti, ognuna delle quali singolarmente caricata in bozza sul Portale N.D.R. (si ricorda che è **FONDAMENTALE** che in ognuna di esse sia riportato il medesimo numero di lotto assegnato), l'addetto appartenente all'ufficio Fonte richiamerà sul cruscotto del Portale il numero di lotto corrispondente al plico (v. immagini seguenti)

Annotazione Preliminare ordinaria

Numero Ndr	<input type="text"/>	Anno Ndr	<input type="text" value="2021"/>
Cognome Indagato	<input type="text"/>	Nome Indagato	<input type="text"/>
Data data Protocollo	<input type="text"/>	Alta data Protocollo	<input type="text"/>
Data data Iscrizione	<input type="text"/>	Nome Persona Offesa	<input type="text"/>
Cognome/Fl. Soc. Pers. Off.	<input type="text"/>	Specializzazione Ndr	<input type="text"/>
Stato	<input type="text"/>		
Destinazione	<input type="text"/>		
Num. lotto	<input type="text" value="0"/>		

ricerca reset nuova ann. prel.

La figura seguente mostra un esempio di “**LOTTO**” formato da tre NDR con numero di lotto uguale a “**4**” corrispondente al mese di “**aprile**”.

Per la trasmissione di un “**LOTTO**”, l'ufficio Fonte dovrà:

- richiamare, con la funzione di ricerca, le Annotazioni appartenenti allo stesso “**lotto**” da trasmettere;
- cliccare sul tasto corrispondente al simbolo della stampante e procedere alla stampa dell'elenco delle notizie appartenenti allo stesso lotto;
- cliccare su “seleziona tutto”;
- cliccare su “invia alla Procura”;

selezionare la Procura di destinazione;

clickare su invia.

Protocollo	Tipo	Num. Lotto	Prev. Finale	Prev. COD	Data Atto	Indagato/Imputato	Procura Office	Data Prof.
P2021.02961078	NDR	5	112.3		04.05.2021			04.05.2021
P2021.02961147	NDR	5	112.4		04.05.2021		BIANCHI LUIGI	04.05.2021
P2021.02961893	NDR	5	112.2		04.05.2021		ROSSI MARCO	04.05.2021

Indagato Imputato

Data Prosecuzione 11.02.2024

Tipo NOTIZIA DI REATO

Stato SALVATA IN BOLLA

Tipo Attività

Materia

Note

Num. lotto

Invia alla Procura

Ogni singola denuncia inserita nel cosiddetto lotto dovrà essere preceduta da una **nota riepilogativa** contenente i principali dati della denuncia stessa, in particolare: *Tipologia di reato, luogo e data del commesso reato, dati identificativi della persona offesa ed eventuale nomina del difensore della persona offesa.*

Non sono accettabili annotazioni a cui sia allegata unicamente la denuncia della persona offesa, in quanto ciò non permette una valutazione immediata della tipologia del caso.



La procedura da seguire sul Portale per la trasmissione degli “ignoti seriali” è descritta a pag. 65 del manuale allegato.

Tuttavia, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, la notizia di reato deve essere trasmessa singolarmente senza ritardo con la procedura ordinaria del flusso documentale e, in particolare:

- Denunce in cui, per le indagini da compiere, ricorrano ragioni di urgenza nel caso si tratta di notizie di reato per fatti di particolare gravità e/o allarme sociale ;
- Denunce che contengano atti soggetti a convalida, da trasmettere tramite il canale dell’annotazione preliminare arrestati/fermati/sequestri;
- Denunce per le quali vi sia necessità di avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione, sia perché richiesto dalla stessa (art. 408, comma 2, c.p.p.), sia perché previsto dalla legge per i “delitti commessi con violenza alla persona” (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.);
- Notizie di reato per cui il P.M. può sollecitare la PG a svolgere attività di indagine, oppure per le quali sono in corso indagini d’iniziativa da parte della polizia giudiziaria.

L'Ufficio Primi Atti e le segreterie dei magistrati provvederanno a segnalare ai coordinatori delle rispettive unità organizzative eventuali omissioni riscontrate successivamente all’entrata in vigore della presente direttiva.

In presenza di tali omissioni, si procederà alla restituzione dell’annotazione preliminare all’Ufficio Fonte che l’ha trasmessa, con invito a integrare o correggere le omissioni rilevate, salvo il caso in cui il Coordinatore dell’Ufficio Primi Atti o il magistrato titolare del procedimento destinatario dell’annotazione non ritengano sussistente il carattere di urgenza nella segnalazione, benchè incompleta e dispongano comunque, in via eccezionale, l’accettazione dell’atto.



10 - Condivisione/delega

Si tratta di una nuova funzione del **Portale NdR** che permette di condividere il flusso documentale generato da una Fonte con la "**prima notizia di reato**" con un'altra Fonte. Questo consente a quest'ultima Fonte di trasmettere, direttamente nel fascicolo processuale d'interesse, l'esito dell'attività investigativa (**pag. 134 del manuale allegato**).

Il sistema prevede **tre ipotesi** in cui l'attività investigativa può essere delegata a una Fonte diversa da quella che ha trasmesso la "**prima notizia di reato**":

1. Limitazione di competenza territoriale della Fonte originaria

Si verifica quando la Fonte che acquisisce la **prima notizia di reato** non è territorialmente competente, in base alle regole operative interne della Fonte, a condurre l'attività investigativa. Ad esempio, se la **Stazione Carabinieri di Firenze** acquisisce una notizia di reato per un fatto avvenuto a **Pisa**, una volta trasmessa l'annotazione preliminare in Procura, può condividerla con la **Stazione Carabinieri di Pisa** per la prosecuzione delle indagini (**vedi paragrafo 3.9.1 – Inserimento di una condivisione/delega, pag. 136 del manuale**).

ATTENZIONE

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di utilizzare la modalità di condivisione del flusso sopra descritta nei casi in cui un **indagato**, sottoposto a misura cautelare personale, **venga introdotto in una casa circondariale**.

In tali circostanze, è indispensabile che la Polizia Giudiziaria procedente provveda alla tempestiva condivisione dell'annotazione preliminare con il personale dell'istituto penitenziario, mediante la quale si comunica alla Procura l'avvenuto ingresso della persona sottoposta a indagini.

Tale adempimento consente all'Ufficio Matricola di trasmettere direttamente le proprie comunicazioni all'interno del procedimento penale avviato, assicurando così una gestione più efficiente e tempestiva delle informazioni relative alla posizione custodiale dell'indagato.



2. Deleghe con facoltà di sub-delega


In questa ipotesi, la Fonte che acquisisce la **prima notizia di reato** viene delegata alle indagini con la possibilità di **sub-delegare** parte o l'intera attività investigativa ad altre Fonti (**vedi paragrafo 3.9.2 – Inserimento di una sub-delega, pag. 143**).

3. Delega diretta della Procura

In questo caso, è la **Procura** a delegare l'attività investigativa a una Fonte diversa da quella che ha trasmesso la **prima notizia di reato**. Ad esempio, se la **Polizia Stradale di Firenze** trasmette una notizia di reato relativa a un crimine informatico, il **Pubblico Ministero** potrebbe decidere di delegare l'indagine alla **Polizia Postale**, specializzata in questa tipologia di reati *oppure codelegare* l'attività investigativa oltre che alla Fonte originaria, anche ad un'altra Fonte.

Infatti, il sistema con la funzione *“ricerca condivisioni/deleghe”* sulle singole annotazioni preliminari consente di visualizzare (**vedi paragrafo 3.9.5 Visualizzazione delega ricevuta/effettuata, pag. 152**):

- la Condivisione/delega effettuata dalla Fonte Informativa;
- la Condivisione/delega ricevuta da altra Fonte Informativa;
- la Condivisione/delega ricevuta dalla Procura.



Infine, per completezza, è opportuno evidenziare che il sistema permette di impostare un **limite temporale** per lo svolgimento dell'attività investigativa delegata dalla Procura (ad esempio, **30 giorni**).

In questo caso, oltre a segnalare la **scadenza del termine** concesso dalla Procura, il sistema impedisce la **sub-delega** dell'attività investigativa a un'altra Fonte se il termine



assegnato a quest'ultima supera quello originariamente concesso dalla Procura (**vedi pag. 145 del manuale allegato**).

11 - Seguiti e Atti successivi

Una volta acquisita dall'Ufficio di Procura la "**prima notizia di reato**", che comporta la generazione di un fascicolo penale, il **Portale NdR** consentirà la trasmissione di seguiti o atti successivi, ovvero documenti relativi agli sviluppi dell'attività investigativa, agli esiti delle deleghe o ad altra documentazione. Questi atti confluiranno direttamente nel procedimento penale di riferimento gestito da **APP**, una volta acquisiti dal personale della Procura.

Prima di procedere, è utile chiarire il significato di "**seguito**" e "**atto successivo**" nel contesto del Portale NdR.

- **Seguito**: è una comunicazione che comporta l'aggiunta o la modifica di dati di registro rispetto alla "**prima notizia di reato**". Ad esempio, nei procedimenti contro ignoti, il seguito viene trasmesso quando le indagini portano all'individuazione dell'autore del reato. Analogamente, in un procedimento a carico di soggetti noti, si trasmette un seguito nel caso in cui venga denunciato un nuovo indagato o accertato un ulteriore reato a carico di un indagato già iscritto.
- **Atto successivo**: è la trasmissione di un documento che **non** comporta alcuna modifica dei dati di registro rispetto alla "**prima notizia di reato**". Ne sono esempi la notifica della convalida di un sequestro, l'esecuzione di una misura custodiale, l'integrazione di una querela o il verbale di sommarie informazioni.

Seguito

La procedura da seguire sul **Portale** per la trasmissione dei "**seguiti**" è descritta a pagina 47 del manuale allegato (**vedi paragrafo 2.6.1 – Iscrizione di una notizia di reato come Seguito di Notizia**).

Per iniziare, è necessario **selezionare il canale di trasmissione** utilizzato per inviare la "**prima notizia di reato**", scegliendo tra il menù "**Ann. Preliminare**



Selezione NDR principale

Numero NDR:
Anno NDR:
Tipo Registro Procura:
Anno Registro Procura:
Numero Registro Procura:
Procura Destinataria:
Nome Indagato:
Alfa data Protocollo:
Alfa data Perquisizione:
Alfa data Evoluzione:
Beta data Evoluzione:
Data Inizio At:
Cognome R. Soc. Pers. Off:
Nome Person. Offese:
Ignoti scatti: SI NO

Delega ricevuta da:
Procura:
Cognome:
Ente:
Ufficio:

L'esito della ricerca elencherà le annotazioni preliminari, se presenti, che soddisfano le eventuali condizioni impostate.

Selezione NDR principale

Numero NDR:
Anno NDR:
Tipo Registro Procura:
Anno Registro Procura:
Numero Registro Procura:
Procura Destinataria:
Nome Indagato:
Alfa data Protocollo:
Alfa data Perquisizione:
Alfa data Evoluzione:
Beta data Evoluzione:
Data Inizio At:
Cognome R. Soc. Pers. Off:
Nome Person. Offese:
Ignoti scatti: SI NO

Delega ricevuta da:
Procura:
Cognome:
Ente:
Ufficio:

Protocollo	Id Procura	Protocollo 822	Protocollo Pagine	Nome Letto	Data Atto	Modalità	Data Perquisizione	Data Evoluzione	Stato	Indirizzo	Altre Info
9224-0000027	0204-000001	0000	0000		15-09-2024		17-09-2024	17-09-2024			
9224-0000028	0204-000001	0000	0000		17-09-2024		17-09-2024	17-09-2024			
9224-0000029	0204-000001	0000	0000		18-09-2024		18-09-2024	18-09-2024			
9224-0000030	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024		POLIZIA PROVINCIALE - POLIZIA PROVINCIALE	20-09-2024
9224-0000031	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024		POLIZIA PROVINCIALE - POLIZIA PROVINCIALE	20-09-2024
9224-0000032	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024		POLIZIA PROVINCIALE - POLIZIA PROVINCIALE	20-09-2024
9224-0000033	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000034	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000035	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000036	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000037	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000038	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			
9224-0000039	0204-000001	0000	0000		20-09-2024		20-09-2024	20-09-2024			

50 risultati 1 2 3 4 5

Tra queste, è necessario selezionare quella d'interesse delle **Ndr principali** restituite nella colonna **"Protocollo"**.

Il sistema, a quel punto, chiude la finestra **"Selezione Ndr Principale"** e inserisce automaticamente il numero di protocollo identificativo della **Ndr selezionata** nel campo **"Ndr principale"**, come mostrato nella figura seguente.

S.I.C.P.


Annotatione Preliminare urgente

Numero NDR:
Protocollo:
Nome Indagato:
Alfa data Protocollo:
Alfa data Perquisizione:
Alfa data Evoluzione:
Beta data Evoluzione:
Data Inizio At:
Cognome R. Soc. Pers. Off:
Nome Person. Offese:
Ignoti scatti: SI NO

Delega ricevuta da:
Procura:
Cognome:
Ente:
Ufficio:




A questo punto, si inseriscono tutti i dati di registro richiesti per il **Seguito di Notizia** e si procede al salvataggio.




L'Ufficio Primi Atti e le segreterie dei magistrati provvederanno a segnalare ai coordinatori delle rispettive unità organizzative eventuali omissioni (*quali l'incompleto inserimento dei dati o la carenza di associazione tra indagati e persone offese con le QGF*) riscontrate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. In presenza di tali omissioni, si procederà alla restituzione dell'annotazione preliminare all'Ufficio Fonte che l'ha trasmessa, con invito a integrare o correggere le omissioni rilevate, salvo il caso in cui il Coordinatore dell'Ufficio Primi Atti o il magistrato titolare del procedimento destinatario dell'annotazione non ritengano sussistente il carattere di urgenza nella segnalazione, benchè incompleta e dispongano comunque, in via eccezionale, l'accettazione dell'atto.

Successivamente, il sistema mostrerà il dettaglio del **Seguito di Notizia** creato.



Prima d'inviarla alla Procura, occorre selezionare la voce "Materia" (vedi capitolo 7)




Atto successivo

La procedura da seguire sul **Portale** per la trasmissione degli **“Atti successivi”** è descritta a pagina 54 del manuale allegato (vedi **paragrafo 2.6.2 Iscrizione di una notizia di reato come Atto Successivo**).

Per iniziare, è necessario **selezionare il canale di trasmissione** utilizzato per inviare la **“prima notizia di reato”**, scegliendo tra il menù **"Annotazione Preliminare Urgente"** o **"Annotazione Preliminare Ordinaria"**.


Successivamente, si seleziona il tasto **“Nuova Ann. Prel.”** (come illustrato nella precedente procedura relativa al **“seguito”**).

Nella sezione **“Dati Notizia di Reato”**, il sistema visualizza una casella di scelta multipla per la selezione della tipologia di **Ndr**. A questo punto, è necessario selezionare la voce **“atti successivi”**, come mostrato nella figura seguente.



Dopo la selezione, il sistema visualizza la finestra **"Selezione Ndr Principale"**. A questo punto, è necessario seguire la stessa procedura descritta in precedenza per il **“seguito”**.


Successivamente, il sistema mostrerà il dettaglio dell'**Atto successivo** creato.




Bisogna ricordarsi d'inserire correttamente la classificazione dell'atto che viene trasmesso in Procura e gli eventuali allegati (vedi capitolo 8).



Successivamente, il sistema mostrerà il dettaglio dell'Atto successivo creato.



Anche qui, prima d'inviarlo in Procura, occorre selezionare la voce "Materia" (vedi capitolo 7)



12 - Acquisizione delle denunce e delle querele a carico di ignoti e avviso ex art. 408 c.p.p. alle persone offese



L'art. 408, commi 2 e 3, c.p.p. prevede che, salvo i casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione. L'avviso deve contenere l'indicazione della possibilità di prendere visione degli atti e di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari entro il termine di venti giorni.

Ai sensi dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione), l'avviso della richiesta di archiviazione è, in ogni caso, notificato alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Ebbene, la polizia giudiziaria, in fase di raccolta della denuncia, dovrà:

- a) per le **denunce per i reati di cui all'art. 624 bis c.p.** (furto con strappo e furto in abitazione), **e per i delitti commessi con violenza alla persona** (ad esempio rapina commessa con violenza, lesioni personali, ecc.) richiedere sempre alla persona offesa se intende rinunciare all'avviso della richiesta di archiviazione, verbalizzando espressamente la rinuncia.

Nel caso di risposta negativa, provvederà ad acquisire, unitamente ai dati anagrafici e all'indicazione del luogo di residenza, la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 153 bis comma 1 c.p.p. e 154 comma 1 c.p.p.; quanto all'indirizzo mail, si pone l'attenzione sul fatto che deve trattarsi di mail certificata;

- b) riguardo alle denunce per **reati diversi** da quelli del punto A), la richiesta di avviso ex art. 408 c.p.p. sarà verbalizzata solo qualora vi sia un reale interesse della persona offesa a tale avviso; si raccomanda pertanto di **non inserire** nei modelli prestampati di denuncia la dichiarazione della persona offesa di volere essere avvisata, ma di verificare sempre se vi è l'interesse della p.o. nel caso specifico.

Pertanto, nella **redazione del prospetto della notizia di reato a carico di ignoti**, si raccomanda di indicare chiaramente:

- il titolo di reato;
- luogo e data di commissione del fatto;



- generalità della persona offesa e domicilio eletto/dichiarato;
- avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa;
- sarà barrata la casella del NO quando non vi è dichiarazione di essere informato ovvero, nei casi di cui agli art. 624 bis c.p. e per i reati commessi con violenza alla persona, quando vi è rinuncia;
- sarà barrata la casella SI nei casi di dichiarazione espressa di volere essere informato ovvero, nei casi di cui agli art. 624 bis c.p. e per i reati commessi con violenza alla persona, quando non vi è rinuncia;
- l'eventuale richiesta di attività investigative (es. tabulati, decreto di esibizione, ecc.).

13 - Tempistiche di trasmissione delle notizie di reato contro ignoti

Per quanto riguarda **le tempistiche di trasmissione** delle notizie di reato contro ignoti relative a reati contro il patrimonio (ad esempio, furto in abitazione, furto con strappo, rapina, ecc.), questa trasmissione avviene frequentemente con un ritardo di tre mesi rispetto ai fatti, senza che i filmati siano stati acquisiti nell'immediatezza dell'evento. Di conseguenza, diventa impossibile recuperare le registrazioni delle telecamere cittadine o di quelle installate presso banche e sportelli bancomat, rendendo vano qualsiasi approfondimento investigativo. Tali ritardi possono anche vanificare il lavoro della apposita Task Force costituita da questo Procuratore della Repubblica presso la Sezione di P.G.

Pertanto, salvo i casi in cui sia necessaria una comunicazione immediata del fatto-reato al Pubblico Ministero, si richiama l'attenzione sulle modalità di trasmissione delle notizie di reato relative a reati contro il patrimonio sopra indicati e **si dispone che:**

- Le immagini di videosorveglianza pertinenti siano **acquisite senza ritardo**, immediatamente dopo l'accertamento del fatto. In tal caso, se trattasi di impianti di videosorveglianza pubblici, l'acquisizione potrà essere operata previa richiesta di consegna al soggetto pubblico che la detiene; nei casi di impianti privati si



procederà al sequestro, di iniziativa, salvi i casi di spontanea esibizione ad opera del privato che ne ha legittimamente la disponibilità;

- La notizia di reato venga trasmessa **solo successivamente** all'acquisizione e visione dei filmati e comunque tempestivamente, dovendosi ritenere l'attuale tempistica di tre mesi non in linea con le attuali previsioni del codice di rito.

14 – Ulteriori indicazioni nella redazione delle Comunicazioni di Notizie di Reato

1. Nella redazione delle CNR, **sul frontespizio** devono essere indicati: *il nominativo e le generalità complete dell'indagato, la residenza e/o il domicilio, il nominativo del legale di ufficio o di fiducia eventualmente nominato, il titolo di reato, il luogo e la data di commissione del fatto, nonché le generalità e la residenza della persona offesa.* In caso di **residenza all'estero della persona offesa**, dovrà essere indicato l'indirizzo estero e la stessa dovrà, ove possibile, essere invitata a eleggere domicilio in Italia o a fornire un domicilio digitale (PEC).

Se la CNR riguarda il delitto di maltrattamenti in famiglia alla **presenza di minori**, dovranno essere indicati anche le generalità e la residenza dei minori, quali persone offese.

2. In caso di rifiuto dell'indagato di eleggere domicilio, trovando applicazione l'art. 161, comma 4, c.p.p., la Polizia Giudiziaria si asterrà dal contattare il difensore e dal chiedere l'accettazione della domiciliazione, obbligo previsto solo in caso di elezione di domicilio presso il difensore.

3. Nell'avviso previsto dall'art. 161-01 c.p.p., oltre alle norme di legge che si assumono violate e alla data e al luogo del reato, dovrà essere indicata l'Autorità Giudiziaria procedente (Procura della Repubblica di Firenze).

4. Nel caso di trasmissione di CNR contenenti atti da convalidare, deve essere indicato in frontespizio, in evidenza e in grassetto, che si tratta di "ATTO DA CONVALIDARE".



5. In caso di denuncia a piede libero di cittadini extracomunitari, va allegato il cartellino fotosegnalatico corredato dal certificato AFIS, riportante il codice univoco di identità.
6. In caso di reati di natura generica, se il querelante dichiara che terzi abbiano assistito ai fatti o ne siano a conoscenza, tali soggetti dovranno essere identificati e sentiti a sommarie informazioni, al fine di fornire al magistrato un riscontro sulla fondatezza della notizia di reato.
7. Analogamente, nelle CNR relative a episodi già documentati con annotazioni pregresse di P.G., qualora siano menzionati terzi-testimoni, questi dovranno essere sentiti direttamente, non essendo sufficiente riportare le loro dichiarazioni nel corpo dell'annotazione.
8. Le CNR che documentano fatti di reato mediante immagini di videosorveglianza devono essere corredate dei supporti digitali relativi, nonché di annotazioni che evidenzino i frame più rilevanti con didascalie esplicative.
9. In caso di CNR a carico di legali rappresentanti di società o enti, deve essere indicato l'indirizzo di residenza personale dell'indagato (e non la sede della società), allegando la visura camerale della società riferibile allo stesso.
10. In caso di arresto in flagranza, i reati per i quali non sia stato disposto l'arresto verranno indicati nella CNR **solo** su richiesta del P.M. di turno; in assenza di tale richiesta, dovrà essere redatta una distinta CNR per i reati proceduti a piede libero.
11. L'avviso ex art. 408 c.p.p. non deve essere inserito automaticamente nel verbale di querela, ma solo su espressa richiesta del querelante.
12. La querela resa alla P.G. da soggetto non residente in Italia dovrà essere tradotta mediante l'ausilio di personale P.G. che non potrà successivamente essere chiamato a testimoniare sui fatti oggetto della querela.
13. Gli atti allegati alle CNR dovranno essere elencati in calce con numerazione progressiva, da riportare anche sui singoli atti.
14. In caso di riconoscimento fotografico, dovrà essere redatto verbale autonomo, con indicazione delle generalità dell'operante P.G. presente al riconoscimento. Non dovrà essere fatta firmare alla persona riconoscente l'immagine della persona riconosciuta.



15. Nel frontespizio della CNR la Polizia Giudiziaria dovrà evitare di indicare contestualmente più fattispecie di reato sovrapponibili (es. artt. 336 e 337 c.p.; oppure 628 e 624-625 c.p.) riferite al medesimo fatto storico.

16. Verbali di denuncia, querela e sommarie informazioni dovranno, ove possibile, essere redatti in formato digitale (evitando la stesura a mano) e redatti separatamente per ciascun dichiarante.

17. Nei verbali che fanno riferimento all'esibizione di documenti di riconoscimento, dovrà essere riportato il numero del documento, che sarà allegato in copia al verbale.

18. La Polizia Giudiziaria dovrà astenersi dal richiedere, nella CNR o in successive note, l'emissione di misure cautelari, salvo diversa disposizione.

19. In caso di CNR relative a violazioni di misure cautelari (artt. 385 e 387-bis c.p.), la P.G. deve trasmettere gli atti anche all'attenzione del sostituto assegnatario del procedimento in cui la misura è stata disposta, allegando il relativo provvedimento.

20. Nei procedimenti ex artt. 570 e 570-bis c.p., deve sempre essere allegato il provvedimento giudiziale che dispone l'assegno di mantenimento o altro provvedimento economico in favore dei figli minori e/o del coniuge.

21. In caso di CNR aventi ad oggetto il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), deve essere allegata la querela attestante l'esistenza del reato presupposto.

22. Nelle CNR relative ai reati c.d. "predatori", per garantire il coordinamento tra i sostituti, occorre indicare specificamente eventuali precedenti di polizia o procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato per fatti analoghi.



Il presente provvedimento entrerà in vigore immediatamente. Esso viene pubblicato sul Sito *Internet* dell'Ufficio e comunicato ai Colleghi, al personale amministrativo, alle Forze di Polizia e agli altri Enti che hanno l'obbligo di comunicare una notizia di reato a questa Procura della Repubblica.

Lo stesso viene inviato per opportuna conoscenza al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, al Sig. Presidente del Tribunale di Firenze ed ai sigg. Presidenti del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e della Camera Penale.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Firenze

Il Procuratore della Repubblica

Filippo Spiezia

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

Giancarlo Dominijanni

